



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.14875/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare IV e VIII

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1987, n.35
– concernente piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino – amalfitana-
(Reg.Gen.n.411)**

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.
Depositata il 17 dicembre 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare per l'esame;
VIII Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **22 GEN. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Nei Comuni di Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agello, Santa Maria La Carità, Sorrento e Vico Equense la maggiore risorsa economica deriva dalla filiera casearia dovuta anche alla presenza di bovini, caprini e ovini di qualità.

In particolare l'areale di produzione del Provolone del Monaco D.O.P. è rappresentato da n.13 Comuni, di cui 6 siti in Penisola Sorrentina e n.7 nel territorio dei Monti Lattari.

Con il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2006, pubblicato sulla G.U. n.27 del 2 febbraio 2006, si è data autorizzazione all'organismo di controllo IS.ME.CERT. – Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare - ad effettuare i controlli sulla denominazione "Provolone del Monaco" protetta transitoriamente a livello Nazionale.

Per ottenere la pregiatissima produzione, fiore all'occhiello dell'intero territorio, necessita che la materia prima, ossia il latte deve essere di provenienza locale, come si evince dal disciplinare di produzione che ha consentito di ricevere la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione "Provolone del Monaco", giusta Decreto Ministeriale 11 luglio 2005, trasmessa alla Commissione Europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

Premesso quanto sopra, si fa rilevare che, allo stato, sulla base delle normative dettate dal P.U.T. (Piano Urbanistico Territoriale) L.R. n.35/87, fedelmente recepite dagli strumenti urbanistici (P.R.G.), attualmente vigenti nei comuni di che trattasi, non consentono gli allevatori di poter adeguare le preesistenti stalle né di poter realizzare ex novo ricoveri nel rispetto delle norme che regolano il benessere dell'animale, ai sensi del Direttive CEE nn.:91/629 e 98/58/CE ed alle norme igienico-sanitarie vigenti, nei pressi della propria azienda.

Dai dati forniti dall'anagrafe bovina presso l'ASL n.5, Dipartimento di Prevenzione Servizio Sanità Animale in Pompei, in data 19 maggio 2008, è emerso che il patrimonio bovino esistente nei predetti comuni ammonta a complessivi circa n.7.194 capi con circa n.1.293 aziende, così distribuite sul territorio:



Consiglio Regionale della Campania

TABELLA RIEPILOGATIVA		
COMUNI AREA DOP	N. Aziende	N. Capi
1 CASTELLAMMARE DI STABIA	45	235
2 SANTA MARIA LA CARITA	19	160
3 META	9	18
4 PIANO DI SORRENTO	88	416
5 VICO EQUENSE	289	2428
6 MASSA LUBRENSE	181	504
7 SANT'AGNELLO	34	228
8 SORRENTO	98	450
9 AGEROLA	287	1594
10 CASOLA DI NAPOLI	34	226
11 GRAGNANO	77	315
12 LETTERE	35	248
13 PIMONTE	97	372
TOTALE	1293	7194

Scheda riepilogativa capi bovini presenti nell'area (Stralcio della scheda allegata)

La presenza di capi bovini appartenenti alla razza autoctona "Agerolese" risulta essere ad oggi pari a circa 600 rispetto al numero di capi riscontrati nell'anno 2001, pari a circa 103.

Questi dati risultano confortanti poiché si era temuta, in passato, l'estinzione della razza bovina "Agerolese". Oggi possiamo affermare con soddisfazione che ciò appartiene al passato.

Ciò è di fondamentale importanza in considerazione del fatto che per la produzione del Provolone del Monaco, da disciplinare di produzione, necessita almeno il 20% di latte riveniente dalla mucca "Agerolese".

Questo latte grazie alle sue eccellenti ed uniche qualità organolettiche, unitamente ai fattori ambientali dell'intero territorio fa del Provolone un prodotto unico ed irripetibile, condizioni queste che hanno fatto valere l'ambito riconoscimento di tipicità (D.O.P.).

Bisogna continuare su questa strada al fine di salvaguardare l'attività zootecnica, non solo per la produzione del pregiato "Provolone del Monaco", che personalmente ritengo rappresenta un'eccellenza del paniere Agroalimentare del territorio di produzione o meglio della produzione Agroalimentare Campana, ma anche perché la presenza dell'attività zootecnica contribuisce al mantenimento del territorio e dell'ambiente grazie alle cure praticate ai fazzoletti di terreno, sempre in produzione, da parte degli operatori del comparto produttivo.



Consiglio Regionale della Campania

Descrizione della problematica e proposta risolutiva

Il P.U.T. (Piano Urbanistico Territoriale), approvato con Legge Regionale n.35 del 27 giugno 1987, da informazioni assunte presso gli uffici tecnici dei comuni in indirizzo è emerso che il Piano Urbanistico Territoriale, fu redatto su cartografie riferite all'anno 1967 ed approvato poi nell'anno 1987, come anzi detto, ossia dopo un intervallo di tempo di circa 20 anni, che riportato ad oggi, il cui Piano è ancora in vigore, il periodo trascorso risulta essere di circa 40 anni.

Va da se che già alla data di approvazione del P.U.T., 27 giugno 1987, le esigenze funzionali delle comunità interessate erano mutate a seguito dello sviluppo socio economico delle stesse, intercorso nel citato periodo, e di conseguenza gli strumenti urbanistici adeguati al P.U.T., dopo circa 10 anni dall'approvazione dello stesso Piano, non risultano rispondenti alle esigenze delle popolazioni interessate.

Quanto sopra, a modesto avviso dello scrivente, proprio la non rispondenza degli strumenti urbanistici adeguati al P.U.T. alle esigenze stanziali delle popolazioni ha portato, di conseguenza, al dilagare dell'abusivismo edilizio con conseguente depauperamento del territorio.

E' giusto evidenziare che il P.U.T. **nella Zona Territoriale 1a di I grado** - di tutela dell'ambiente naturale - ha sancito il divieto assoluto all'edificabilità nell'area identificata nella predetta Zona, tanto è che per gli edifici esistenti a tutto l'anno 1995 è consentito solo il restauro conservativo, secondo le norme di cui al Titolo IV della L.R. 35/87, mentre per gli edifici realizzati successivamente all'anno predetto non è consentito alcun intervento edilizio conservativo con conseguente irreversibile degrado dei manufatti.

Lo stesso vale anche per gli edifici appartenenti ad aziende agricole - zootecniche esistenti nella Zona Territoriale di che trattasi, che per le suesposte limitazioni, non possono essere adeguati funzionalmente in riferimento alle norme che regolano le precitate Direttive CEE.

In definitiva, solo nella **Zona Territoriale 1b (sottozone 4 e 5)** sarebbe possibile intervenire a favore delle attività agricole-zootecniche con l'indice di fabbricabilità fondiaria max 0,03 mc/mq e dell'altezza massima consentita pari a m.7,50.

L'attività agricola-zootecnica, non è limitata solo alle Zone E, individuate dai tecnici che a suo tempo hanno redatto il P.U.T., la stessa si riscontra anche in altre Zone dove il P.U.T. non consente interventi di adeguamento o di neo realizzazioni, con conseguente unica soluzione che è quella della delocalizzazione dell'attività, cosa praticamente impossibile per la forte radicazione che gli operatori del comparto produttivo hanno sul territorio.



Consiglio Regionale della Campania

Venendo poi alle Zone E (agricole), come anzi accennato, il coefficiente di edificabilità è pari allo 0,03 mc/mq, in considerazione della palese polverizzazione che caratterizza la proprietà terriera del comprensorio in esame, la cui estensione media si aggira intorno ai 2.500 mq.- 3000 mq, nonché dei limiti imposti dagli strumenti urbanistici in relazione alle distanze da osservare rispetto ai confini (m.15,00 a m. 20,00) praticamente la volumetria assentita risulta essere insignificante rispetto alle predette esigenze normative.

Da ciò nasce la motivazione di operare una deroga alla normativa del P.U.T. ed al recente P.T.R. (Piano Territoriale Regionale), al fine di consentire, almeno, attraverso il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e dei costituenti P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale), il mantenimento di quelle attività agricole-zootecniche ancora presenti sul territorio che assicurano sia la produzione della materia prima, necessaria per la lavorazione del Provolone del Monaco D.O.P., che il presidio dell'uomo in questi territori caratterizzati da alto rischio idrogeologico.

Deroga, questa, che non mira allo stravolgimento del corpo originario del P.U.T. e del neo P.T.R., ma che consenta di eseguire interventi di adeguamento igienico-sanitari e funzionali alle strutture realizzate, sia nel periodo ante che post rispetto all'anno 1955, nonché di rendere possibile la realizzazione di ricoveri per il bestiame privi di tompagnature fisse, tipo PADDOCK o tettoia, con unita sala mungitura, in relazione al numero di capi già esistenti in azienda alla data di approvazione della richiesta deroga.

Resta inteso che tale tipologia di manufatto dovrà essere preventivamente concordata con tutte le Istituzioni deputate al controllo sul territorio, ciò al fine di agevolare l'iter autorizzativo.

Sarà motivo di decisione come vincolare l'area ove si realizzerà il predetto ricovero rurale, a garanzia del rispetto della destinazione d'uso dello stesso, nel tempo, dell'ambiente e del territorio.

Spero che ciò possa contribuire, quantomeno, alla salvaguardia dell'attività zootecnica che è una tangibile risorsa economica del territorio, unitamente alle altre attività agricole, già blasonate dall'Unione Europea con marchi di qualità e mi riferisco alla Limonicoltura, con l'IGP Ovale di Sorrento, Olivicoltura con l'Olio D.O.P. Penisola Sorrentina, Viticoltura con la D.O.C. Penisola Sorrentina Sottozona Gragnano Lettere.

Se non si provvederà celermente alla risoluzione delle problematiche sopra evidenziate, con adeguato e mirato provvedimento legislativo regionale, si rischierà di perdere la grande occasione di fruire degli aiuti messi a disposizione dalla U.E., attraverso il P.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale) 2007-2013 della Regione Campania che con le previste misure può essere mezzo



Consiglio Regionale della Campania

catalizzatore di sviluppo delle attività produttive esistenti nell'areale di produzione del Provolone del Monaco D.O.P. attraverso il finanziamento, anche se in parte, delle opere necessarie per rendere funzionali e rispondenti i ricoveri aziendali alle norme che assicurano il benessere degli animali, condizione essenziale ai fini del miglioramento della produzione sia quantitativa che qualitativa.

Spero che attraverso il vostro impegno, unitamente alle Istituzioni: Regionale e Provinciale, nonché al coinvolgimento della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici della provincia di Napoli ed agli altri Enti deputati al rilascio dei nulla osta, necessari per ottenere il permesso a costruire ai sensi del Testo Unico 380/2001, si possano risolvere positivamente le problematiche che ostacolano lo sviluppo dell'attività zootecnica e di conseguenza quella casearia, ad essa collegata, nel territorio de quo.



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

1. Le strutture di protezione per bovini, caprini e ovini, preesistenti alla Legge Regionale 27 giugno 1987 n.35, insistenti nei comuni Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Santa Maria La Carità, Sorrento e Vico Equense, territorio in cui la maggiore risorsa economica deriva dalla filiera casearia che annovera anche prodotti con marchio di qualità registrato, in deroga alla L.R. 35/87 ed agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate in conformità a quanto disposto dalle norme regolate dalle Direttive CEE nn. 91/629 e 98/58/CE "Igiene e benessere degli animali" ed alle norme igienico-sanitarie vigenti indipendentemente dalla Zona Territoriale, di cui alla precitata L.R. 35/87, su cui insistono sempre che vi sia stata continuità nell'attività zootecnica da comprovare con certificazione storica rilasciata dall'ASL NA 5, oltre che da dichiarazione di responsabilità resa a norma di legge dall'allevatore.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2

1. Nella Zona Territoriale n.8, della Legge regionale n.35/87, Parchi Territoriali, ove è prevista l'introduzione di allevamenti zootecnici bradi è consentita la realizzazione di ricoveri per bovini denominati "Stalle a Terrazza" aventi le caratteristiche strutturali di cui all'ipotesi progettuale allegata.



Consiglio Regionale della Campania

Art.3

1. I ricoveri per bovini, caprini e ovini, ammessi nei territori ricadenti nei comuni citati, di cui all'art.1 della presente legge, devono essere conformi all'ipotesi progettuale allegata. L'ipotesi progettuale predetta è modulare ed è suscettibile di incremento in relazione al numero dei capi allevati ed alla disponibilità di quota latte aziendale assegnata allevatore singolo od associato. Nel caso in cui la stalla preesistente, pur se adeguata alle norme di cui all'articolo1 della presente legge regionale, non risulti sufficiente ad ospitare i capi allevati l'allevatore può chiedere permesso di realizzare un ricovero per bovini attenendosi scrupolosamente all'ipotesi progettuale citata.



Consiglio Regionale della Campania

Art.4

1. I comuni di cui all'articolo 1, sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione alla presente Legge regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.5


1. Le aree interessate agli interventi di adeguamento strutturale, riferiti ai preesistenti ricoveri zootecnici ed alle neo realizzazioni di strutture di protezione per i bovini, ovini e caprini nel rispetto delle Direttive CEE di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno vincolate alla destinazione d'uso zootecnico per un periodo pari ad anni dieci dalla data di ultimazione dei lavori e non potranno subire alcuna variazione d'uso nel periodo predetto, salvo diversa destinazione d'uso dell'area per scopi di pubblica utilità.
2. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di destinazione d'uso zootecnico dell'area interessata agli interventi di adeguamento strutturale, di cui alle citate Direttive CEE, i comuni sono obbligati ad agire nei confronti dei trasgressori ingiungendo loro provvedimento di obbligo al ripristino dello stato dei luoghi allo status quo ante nel termine perentorio di giorni novanta e nel caso di inosservanza, il comune procederà all'acquisizione di diritto gratuitamente al proprio patrimonio immobiliare della struttura zootecnica, dell'area di sedime della predetta struttura e dell'intero predio a servizio dell'attività zootecnica, nel patrimonio immobiliare del comune.
3. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione al ripristino alla destinazione d'uso zootecnico, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
4. Il comune, una volta acquisita la proprietà nel proprio patrimonio immobiliare, può assegnarla a giovani imprenditori agricoli, singoli od associati, ai sensi della legge 203/82 per la durata di anni 15 con contratto di locazione registrato a canone ricognitorio, ciò al fine di preservare ed incentivare l'attività zootecnica.
5. In caso di inerzia del comune, subentra la Regione Campania che nominerà un commissario ad acta per l'attivazione delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DPR 380/2001 e dell'articolo 10 della Legge regionale 10/2004.
6. Nel caso di cessazione dell'attività zootecnica, nel periodo temporale di cui al primo comma del presente articolo, da parte dell'imprenditore agricolo che ha ricevuto permesso di costruire, ai sensi della presente legge, lo stesso, previa autorizzazione rilasciata dal comune, dovrà rimuovere il ricovero bovino, ovino e caprino concessogli (Stalla a Terrazza) e ripristinare l'area di sedime allo status quo ante a sue spese, ciò nel caso in cui il predetto imprenditore non abbia trasferito l'attività zootecnica ad altro idoneo imprenditore nell'arco temporale di giorni novanta dalla data di cessazione dell'attività.
7. Nel caso in cui l'imprenditore non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma, il comune provvederà al ripristino dell'area in danno.




Consiglio Regionale della Campania

Art.6

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania




Prospetto I Stalla a Terrazza
Scala 1 : 50




Prospetto III Stalla a Terrazza
Scala 1 : 50

Particolare della copertura



Tegole del tipo Marsigliese o Piane con coppi
Pannello isolante
Travicelli in legno lamellare o massello
Terzere in legno lamellare o massello
Trave in legno lamellare o massello



Sezione A - A' Stalla a Terrazza

Scala 1 : 50

BLOCCO SERVIZI
COMPUTO SUPERFICI e VOLUMI

Superficie netta locali blocco servizi

Locale W.C.	mq.3,20
Locale deposito mungitrice e refrigeratore	mq.3,25
Locale transito mungitrice	<u>mq.3,97</u>
Totale Superficie netta blocco servizi	mq. 10,42

Superficie lorda complessiva blocco servizi compreso muri perimetrali e tramezzi

Sup. Com. = m. 2,10 X m. 6,10 = mq. 12,81

Calcolo Volumetria VV.PP.

VV.PP.= mq. 12,81 X $\frac{(3,25 \text{ m.} + \text{m. } 3,05)}{2}$ = mc. 40,35 \approx mc. 40,50